

N.R.G. 2454/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Lavoro

Il Tribunale,  
nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Luisa Pugliese,  
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2454/2017 promosso ai sensi  
dell'art. 1 comma 48 l. n. 92/2012, letti gli atti ed i documenti  
di causa, scioglimento della riserva formulata all'udienza del  
10/1/2018, osserva ciò che segue.

Con ricorso ex art. 1 comma 47 e ss. della l. 92/2012,  
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna,  
sezione lavoro, la \_\_\_\_\_, in persona del  
legale rappresentante pro tempore.

Il Dott. \_\_\_\_\_ giornalista professionista dal 18.11.2008, ha  
premessò di aver prestato la propria attività giornalistica nelle  
redazioni di Reggio Emilia (e per un mese anche a Ferrara) del  
giornale \_\_\_\_\_, quotidiano di attualità, cronaca,  
sport con diffusione locale - edito dalla \_\_\_\_\_

- con mansioni afferenti alla qualifica di redattore, senza  
soluzione di continuità, dal 1 febbraio 2012, in forza di un  
contratto di collaborazione giornalistica occasionale e di sei  
contratti a tempo determinato e due proroghe (dei quali 1 come  
corrispondente ai sensi dell'articolo 12, poi prorogato, e 5 come  
redattore ordinario ex art. 1 CCNLG) fino al 3 marzo 2017, data in  
cui il rapporto veniva risolto dalla \_\_\_\_\_

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto a) di accertare la natura  
subordinata del rapporto di lavoro *inter partes*; b) di accertare  
la nullità del licenziamento *ad nutum* con conseguente applicazione  
della tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 1; c) di



accertare e dichiarare il carattere ritorsivo del licenziamento con conseguente nullità del medesimo (art. 18 primo comma Legge n. 300/70) e applicazione della tutela reintegratoria.

Si è costituita la \_\_\_\_\_ s.p.a. che ha eccepito:  
a) l'intervenuta decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti; b) l'inapplicabilità del Rito disciplinato dalla L. n. 92/2012; c) l'infondatezza della domanda per inesistenza degli elementi e dei caratteri propri della prestazione di lavoro dipendente; d) l'inapplicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 81/2015; e) l'infondatezza del ricorso per mancanza degli elementi idonei ad integrare la qualifica del Redattore Ordinario; f) l'insussistenza della pretesa natura discriminatoria e/o ritorsiva del licenziamento intimato al ricorrente.

La causa è stata istruita con l'audizione di informatori e all'udienza del 10.1.2018, previa discussioni tra le parti, il Tribunale si è riservato.

\*\*\*

Il ricorso è fondato.

**a) La domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato**

Occorre premettere che, in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013).

La Suprema Corte ha chiarito che in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno



per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009). E ancora, secondo Cass. 22882/2008, *"in tema di lavoro giornalistico, l'elemento caratterizzante l'esistenza della subordinazione è rappresentato da uno stabile inserimento della prestazione all'interno dell'organizzazione aziendale di modo che con ciò sia stabilmente assicurata la soddisfazione di esigenze informative del giornale senza che a ciò rilevi né il luogo della prestazione lavorativa - la quale può certo essere eseguita anche a domicilio - né il mancato impegno in una attività quotidiana, né l'inosservanza di uno specifico orario di lavoro o la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni"*.

Con particolare riferimento alle ipotesi di subordinazione attenuata, quale si configura quella del professionista giornalista, deve distinguersi tra i casi riconducibili al lavoro subordinato, in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e l'altra in funzione di richieste variabili, e quelle riconducibili al lavoro autonomo, in cui invece è configurabile una fornitura scaglionata nel tempo, ma predeterminata, di più opere e servizi in base a un unico contratto. E' pertanto subordinato il rapporto di lavoro del



giornalista, caratterizzato dalla quotidiana presenza nella redazione, dall'utilizzazione delle strutture aziendali, dalla continuità delle prestazioni e, principalmente, dalla soggezione alle specifiche direttive e disposizioni impartite dall'azienda, in linea con i contenuti precettivi dell'art. 2094 c.c. (Cass. 12/11/2007 n. 23472).

Occorre altresì premettere che è onere del lavoratore deducente dare prova della sussistenza del vincolo di subordinazione.

Tale onere è stato efficacemente assolto dal ricorrente.

Dall'istruttoria è infatti emerso che per un periodo il ricorrente è stato "contrattualizzato", con rapporto di lavoro subordinato con contratto a termine, per altri periodi ha invece (formalmente) collaborato col giornale quale collaboratore esterno.

Il rapporto *inter partes*, nel periodo di contrattualizzazione si è così svolto:

- Primo contratto a tempo determinato dal 1.10.2012 al 30.9.2013, come poi prorogato fino al 30.6.2014 (doc. 3 e 3 bis fasc. ricorrente), con mansioni di corrispondente;
- Secondo contratto a tempo determinato dal 1.12.2014 al 11.1.2015 come redattore ex art. 1 CNLG (doc. 9 e 10 fasc. ricorrente);
- Terzo contratto a tempo determinato, come redattore ex art. 1 e con termine iniziale 10.8.2015- 30.8.2015 (doc. 12 fasc. ricorrente);
- Quarto contratto, come redattore ex art. 1 e con termine iniziale 1.12.2015 e fino al 30.12.2015 (doc. 13 bis fasc. ricorrente);
- Quinto contratto a tempo determinato, come redattore ex art.1 con termine iniziale 9 maggio 2016 e finale 20.6.2016 (doc. 15 fasc. ricorrente), poi prorogato per altri tre mesi sino al 30.9.2016(doc. 16 fasc. ricorrente);
- Sesto contratto a tempo determinato con decorrenza 5.12.2016 e termine finale 18.12.2016 (doc. 18 fasc. ricorrente).

Per tutto il periodo non contrattualizzato il rapporto era formalmente regolamentato come prestazione d'opera occasionale.



Sostiene il ricorrente che "In realtà in tutto il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione in forma asseritamente autonoma, non può ragionevolmente sostenersi che si siano alternati un rapporto di lavoro subordinato ex art. 1 e un rapporto di collaborazione occasionale del tutto autonomo, essendovi troppi elementi di conformità fra le prestazioni", concludendo per la natura simulata del rapporto di collaborazione.

L'istruttoria ha evidenziato come l'attività svolta dal Russo all'interno della redazione e per il quotidiano si è svolta con continuità (v. gli elenchi di articoli prodotti dal ricorrente) e in assenza di una effettiva diversità nel concreto atteggiarsi della prestazione tra i periodi di collaborazione occasionale e lavoro subordinato.

Il teste \_\_\_\_\_, in qualità di Vice Capo Servizio della redazione di Reggio Emilia del \_\_\_\_\_, ha riferito che:

- Il ricorrente veniva in redazione sia nel periodo in cui era contrattualizzato che quando non lo era;
- Quando non era contrattualizzato il ricorrente scriveva su un computer portatile che era messo a disposizione dalla redazione e tramite chiavetta trasmetteva alla banca dati degli articoli il pezzo;
- Il ricorrente era presente in redazione per buona parte della giornata sia quando era contrattualizzato che quando non lo era. Il ricorrente lavorava dalle 10-10,30 fino a sera, circa le 22-22,30, dipendeva dagli incarichi e dagli eventi.

Il teste \_\_\_\_\_ l'udienza del 5.12.2017 ha dichiarato:

- Lui non aveva orari, io avevo una gestione democratica della redazione e quindi cercavo di coinvolgere i miei collaboratori;
- Riconosco l'email in cui chiedo al ricorrente se può fare un salto a varie iniziative locali (doc. 2 ter del fascicolo ric.);
- L'invio degli articoli avveniva alcune volte per email, altre volte sul portatile. Altre volte veniva in redazione con dei portatili e usava quei portatili che c'erano in redazione;



- In redazione c'erano alcune scrivanie vuote dove si appoggiavano i collaboratori che ne avevano la necessità, soprattutto per consultare internet;
- Lui stava in redazione tanto tempo, non perché gli dicessi io di star lì, ma per sua scelta o sua comodità;
- In occasione delle riunioni di redazione si parlava coi presenti, ma non davo ordini o comandi ai collaboratori, davo incarichi che i collaboratori potevano rifiutare. Nel caso di rifiuto io davo l'incarico ad altri.

Dalle dichiarazioni riportate si evince come il ricorrente utilizzasse le strutture datoriali per l'espletamento della prestazione lavorativa e facesse uso - anche nel periodo di formale collaborazione - del pc portatile messo a disposizione dall'azienda.

Dall'esame dei contratti di collaborazione emerge come la retribuzione, sia nel periodo contrattualizzato che nel periodo di collaborazione autonoma era ragguagliato alla quantità (e lunghezza) del singolo pezzo: nel periodo contrattualizzato la misura della retribuzione era calcolata sulla base di un fisso mensile, oltre ad un quantitativo variabile collegato a quantità e lunghezza degli articoli; nel periodo non contrattualizzato (di prestazione occasionale) il compenso era calcolato sulla base degli articoli consegnati.

È emerso altresì come il ricorrente fosse a disposizione della redazione, partecipava infatti alle riunioni di redazione e - previo incarico del capo servizio o capo redattore - effettuava i servizi e redigeva i pezzi. Da ciò consegue l'accertamento dell'effettivo e continuativo inserimento del ricorrente nella struttura aziendale che con continuità ha potuto contare sul suo apporto.

Sussistono quindi, seppur con la sommarietà del rito, tutti gli elementi necessari per ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato *inter partes*, nella specie di subordinazione attenuata per la natura della prestazione, essendo simulato invece il contratto di collaborazione datato 1.2.2012,



intervallato a più riprese con contratti di lavoro genuinamente subordinati.

**b) La qualificazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 CCNLG.**

La continuità, l'inserimento nell'organizzazione aziendale e lo svolgimento di attività giornalistica quotidiana (v. dichiarazioni "Il ricorrente era presente in redazione per buona parte della giornata sia quando era contrattualizzato che quando non le era. Il ricorrente lavorava dalle 10-10,30 fino a sera, circa le 22-22,30, dipendeva dagli incarichi e dagli eventi. Capitava che il ricorrente finisse un pochino prima perché è veloce a scrivere"), caratterizzano il rapporto di lavoro giornalistico così come disciplinato dall'art. 1 del CCNLG. Il fatto che poi, negli intervalli di tempo in cui il rapporto era qualificato con contratto di lavoro subordinato a termine, al ricorrente era stata attribuita la qualifica di "Redattore Ordinario" - riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 1 CCNLG - conferma, nell'accertata continuità delle modalità di svolgimento della prestazione, la qualificazione qui operata.

**c) La ritorsività del licenziamento.**

Dall'istruttoria è emerso come il ricorrente, immediatamente dopo le rivendicazioni legittime di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. doc. 20 del fasc. di parte ricorrente, missiva del 23.2.2017) sia stato posto in una sorta di limbo e messo nelle condizioni di non poter proseguire la propria attività. La natura ritorsiva del predetto comportamento datoriale - oltre che dalla tempistica a dir poco sospetta del licenziamento rispetto alle rivendicazioni del lavoratore (missiva del 23.2.2017 e cessazione del rapporto intimato in data 6.3.2017, con decorrenza 21.3.2017) - è stata confermata anche dalle prove orali (all'udienza del 22.11.2017, infatti, il teste ' ha dichiarato "Non ricordo se il primo marzo ero presente in redazione, ma sono certo che da quel giorno ci fu per e per altra persona, che aveva promosso una causa, furono collocati in una sorta di limbo in attesa di istruzioni e non gli venne più permesso di scrivere



per il giornale. Successivamente so che fu inviato dall'azienda una lettera in cui veniva comunicata la sospensione del rapporto di collaborazione").

**d) Le conseguenze dell'accertamento**

Al licenziamento ritorsivo si applica pacificamente la tutela reintegratoria di cui all'art 18 co. 1 l. 300/1970, in quanto determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile. Va quindi ordinato al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Parte resistente viene altresì condannata al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento, stabilendosi a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - pari ad € 3.661,00 - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore degli enti competenti.

**e) Regolamento delle spese**

Le spese, stante l'integrale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vengono poste integralmente a carico della resistente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bologna, sezione lavoro, pronunciando sul ricorso ex art. 1 comma 48 e ss. L. 92/12 proposto da \_\_\_\_\_ in data 21.8.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.1.2018, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:

- in accoglimento del ricorso, accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti a tempo indeterminato a far data dal 1.2.2012 fino alla cessazione del rapporto in data 21.3.2017, ai sensi dell'art. 1 CCNLG applicabile;
- accerta la nullità del licenziamento intimato con comunicazione del 3.6.2017;



- ordina la reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro;
- condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto - pari ad € 3.661,00 - maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
- condanna, inoltre, per il medesimo periodo, la resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore degli enti competenti;
- condanna altresì parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge.

Bologna, 12.1.2018.

Il Giudice  
Maria Luisa Pugliese

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Daniele Busico, Magistrato ordinario in tirocinio.*



Accoglimento totale n. cronol. 233/2018 del 12/01/2018  
RG n. 2454/2017

